REGOLAMENTO (CEE) N. 2824/86 DEL CONSIGLIO

dell'11 settembre 1986

relativo alle esportazioni di prodotti siderurgici semifiniti verso gli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha concluso un accordo, in forma di scambio di lettere, con gli Stati Uniti d'America che modifica l'accordo del 21 ottobre 1982 relativo agli scambi di taluni prodotti siderurgici (1), in seguito denominato « accordo » ; che questi accordi riguardano solo le esportazioni della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ;

considerando che l'accordo prevede che le esportazioni verso gli Stati Uniti di prodotti siderurgici semifiniti, originari della Comunità, siano limitate ad un certo livello per un determinato periodo ; che l'accordo contiene disposizioni particolari per i prodotti siderurgici semifiniti che sono stati esportati dalla Comunità anteriormente al 15 settembre 1986, ma che non sono stati introdotti negli Stati Uniti o rimossi dal magazzino per la loro immissione in consumo anteriormente al 15 settembre 1986 ;

considerando che l'accordo stabilisce che detti prodotti non siano ammessi se non accompagnati da un certificato di esportazione comunitario ad hoc rilasciato dalla Comunità agli esportatori che lo richiedano anteriormente al 31 ottobre 1986 ;

considerando che, per permettere che detti prodotti siano, il più rapidamente possibile, ammessi negli Stati Uniti, è necessario che la Commissione stabilisca tali certificati e li trasmetta alle autorità americane ;

considerando che è previsto che le quantità rientranti in detti certificati ad hoc siano defalcate dalla quota totale delle possibilità di esportazione assegnata agli Stati membri interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per tutti i prodotti siderurgici semifiniti, enumerati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2870/82 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2823/86 (3), originari della Comunità, che siano stati esportati dalla Comunità anteriormente al 15 settembre 1986, ma che non siano stati introdotti negli Stati Uniti d'America o rimossi dal magazzino per la loro immissione in consumo anteriormente al 15 settembre 1986, la Commissione stabilisce, per le domande presentatele dagli esportatori comunitari interessati anteriormente al 31 ottobre 1986, certificati di esportazione ad hoc e li trasmette alle autorità americane.

Articolo 2

Le domande per i suddetti certificati ad hoc devono contenere le informazione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2874/82 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2826/86 (5), nonché il nome e l'indirizzo del fabbricante dei prodotti ed una dichiarazione che indichi se trattasi di « bramme » o di « blumi e/o pure billette ».

Articolo 3

Se le quantità rientranti nei certificati ad hoc comportano una modifica dei limiti di esportazione della Comunità stabiliti nell'accordo, esse sono defalcate dalla quota totale delle possibilità di esportazione assegnata agli Stati membri interessati.

Articolo 4

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento con l'espressione « Comunità » si intende la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e l'espressione « Stati membri » non include la Spagna o il Portogallo.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU n. L 307 dell'1. 11. 1982, pag. 3.
(3) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 307 dell'1. 11. 1982, pag. 56.
(5) Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 settembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. HOWE